

Atto di indirizzo regionale
per le modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni
di cui all'art. 14 della Legge Regionale 66 del 18 dicembre 2008
"Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza".

La L.R. 41/2005 all'art. 2 sancisce il carattere di universalità del sistema integrato di interventi e servizi sociali, all'art. 7 definisce le modalità per l'accesso al sistema integrato e all'art. 47 prevede che "il concorso degli utenti ai costi del sistema integrato è stabilito a seguito della valutazione della situazione economica del richiedente, effettuata con lo strumento dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130". Tale valutazione della situazione economica, secondo il principio dell' "universalismo selettivo", serve unicamente per definire l'entità della compartecipazione e non costituisce criterio selettivo per accedere al sistema integrato delle prestazioni o per determinarne la esclusione. La L.R. 66/2008 "Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza" all'art. 14 comma 1 stabilisce l'emanazione di un atto regionale di indirizzo che definisca livelli differenziati di reddito e patrimoniali per la compartecipazione da parte dell'assistito ai costi, non coperti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), delle prestazioni indicate nel Progetto di Assistenza Personalizzato (PAP) dall'Unità di Valutazione Multidimensionale di cui all'art. 11 della suddetta L.R. 66/2008. Come previsto dall'art. 19 della L.R. 66/2008, il presente atto di indirizzo ha applicazione sino alla definizione dei Livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) e al loro finanziamento.

Verrà richiesta la corresponsione da parte dell'assistito della quota di compartecipazione massima prevista per la prestazione o per l'insieme di prestazioni erogate, qualora lo stesso assistito decida di non essere soggetto a valutazione della propria situazione economica.

In ogni caso la compartecipazione richiesta all'assistito non potrà superare il 100% del costo della prestazione al netto dei LEA.

Definizione della situazione reddituale e patrimoniale

Secondo l'art. 14 comma 2 lettera a), nei servizi domiciliari e semiresidenziali si considera la situazione economica del solo assistito, definita in base all'ISEE estratto da quello calcolato sul nucleo familiare anagrafico; tale ISEE estratto dovrà tenere conto anche delle eventuali persone fiscalmente a carico come risulta dalle certificazioni fiscali¹.

In base all'art. 14 comma 2 lettera c), per i servizi residenziali per gli ultrasessantacinquenni la quota di compartecipazione è calcolata tenendo conto della situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado. Il calcolo verrà effettuato come segue:

***Beneficiario:** si calcola il suo ISEE estratto (tenendo conto anche delle eventuali persone fiscalmente a carico come risulta dalle certificazioni fiscali); non esiste soglia di esenzione né soglia di non esenzione. Il suo ISEE estratto corrisponde alla cifra che verrà utilizzata per coprire il costo della retta al netto dei LEA.*

Qualora l'ISEE del beneficiario non comporti la copertura del 100% tale costo, si passa a valutare anche la situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado come segue:

- si calcola l' ISEE estratto di ciascuno (tenendo conto anche delle eventuali persone fiscalmente a carico come risulta dalle certificazioni fiscali); si applica a ciascuno la soglia minima di esenzione di cui al seguente paragrafo. In base all'ISEE che risulterà dalla somma degli ISEE estratti (al netto delle soglie di esenzione succitate), si calcola la quota di compartecipazione in riferimento allo scaglione corrispondente o al coefficiente di corrispondenza fra la somma degli ISEE estratti e la relativa quota di compartecipazione (come indicato nel successivo paragrafo "Coefficienti di corrispondenza o scaglioni ISEE")*

¹ Tale ISEE estratto dovrà inoltre applicare alle pertinenze la normativa generale contenuta negli articoli 817 e seguenti del Codice civile, in base alla quale il loro regime giuridico è quello del bene principale.

La dichiarazione sostitutiva unica (DSU) con la quale si documenta la situazione economica al fine del calcolo dell'ISEE, si compila una volta all'anno salvo il caso che l'assistito intenda far registrare una situazione più favorevole che riduca il proprio ISEE o qualora l'Ente erogatore richieda la presentazione di una nuova dichiarazione aggiornata in quanto quella presentata si riferiva ai redditi percepiti nell'anno precedente.

In particolare, in caso di una riduzione delle entrate provenienti da redditi da lavoro verificatasi durante l'anno in corso, le persone soggette a valutazione della situazione economica e patrimoniale possono presentare una richiesta motivata di variazione, al fine di riconsiderare l'importo della compartecipazione dovuta dal beneficiario.

Si da atto che sono detraibili ai fini IRPEF le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale ed anche quelle sostenute per l'assistenza di un soggetto non autosufficiente ricoverato presso una struttura residenziale²; tali strutture sono pertanto tenute al rilascio di attestazione relativa ai costi sostenuti per l'assistenza personale, al fine di consentire la fruibilità delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale vigente in materia.

L'Ente erogatore comunicherà la quota di compartecipazione dovuta dall'assistito a:

- assistito stesso,
- suo familiare, qualora quest'ultimo abbia provveduto a presentare l'istanza contenente la segnalazione del bisogno di cui all'art. 9 della L.R. 66/2008,
- eventuali soggetti di cui all'art. 10 "Pubblica tutela" della L.R. 41/2005

Si da atto inoltre che la Legge n. 6/2004 all'art. 3 comma 1 richiama l'art. 406 del codice civile che prevede che " I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza alla persona , ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministratore di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornire comunque notizia al pubblico ministero".

Soglia di esenzione totale dalla compartecipazione

Premesso che è comunque possibile da parte delle amministrazioni competenti elevare le soglie di esenzione totale, di esenzione parziale e di non esenzione dalla compartecipazione, si stabilisce che per le prestazioni di tipo semiresidenziale e domiciliare, la soglia di esenzione totale, sotto la quale non è prevista alcuna compartecipazione da parte dell'assistito, è fissata ad un valore ISEE corrispondente al 125% dell'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS, pari ad Euro 7.445,59 per il 2009³.

Tale soglia d'esenzione è da considerarsi altresì come una quota che rimane in disponibilità all'assistito indipendentemente dal numero o dalla quantità di servizi utilizzati.

Per le prestazioni di tipo semiresidenziale e domiciliare, pertanto, la compartecipazione inciderà solo sulla parte di ISEE eccedente la soglia di esenzione totale.

Nel caso di prestazioni di tipo residenziale, non è prevista soglia di esenzione totale per l'assistito, che viene preso totalmente in carico dal servizio, in quanto la struttura residenziale assolve a tutti i compiti di mantenimento e cura.

Gli Enti erogatori dovranno in ogni caso prevedere una quota garantita, da lasciare in disponibilità all'assistito per le proprie spese personali, non inferiore a un sesto dell'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS. Nel caso in cui all'ISEE estratto dell'assistito venga applicata una scala di equivalenza con la maggiorazione dello 0,50 (per soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66%), si considera la somma che di conseguenza rimarrà in disponibilità dell'assistito quale quota garantita. In ogni caso la quota garantita da lasciare in disponibilità dell'assistito non potrà essere inferiore a un sesto dell'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS.

Nel caso di prestazioni di tipo residenziale rivolte a soggetti ultrasessantacinquenni, sono fissate

² Vedi anche la risoluzione n. 397 del 22 ottobre 2008 della Agenzia delle Entrate.

³ Il trattamento minimo INPS cui si fa riferimento nel presente documento è calcolato su 13 mensilità. Ad esempio, nell'anno 2009, il trattamento minimo INPS annuo è pari a Euro 5.956,60

più soglie di esenzione totale per il coniuge e per i parenti in linea retta di primo grado in base ai rispettivi valori di ISEE estratto come di seguito fissate:

da ISEE	a ISEE	Soglia di esenzione totale dalla compartecipazione
0	20.000	16.000
20.001	30.000	7.500
30.001	39.909,21	3.500
39.909,22		0

Nei casi in cui il nucleo familiare sia monoreddito, con l'ingresso in struttura residenziale di un suo componente, possono insorgere difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge e/o al familiare convivente, privo di redditi sufficienti, di vivere autonomamente. In questo caso si applica all'assistito la soglia di esenzione totale pari a quella prevista per le prestazioni di tipo semiresidenziale e domiciliare al fine di lasciare in disponibilità del nucleo familiare un ISEE almeno pari al 125% del trattamento minimo della pensione INPS

**Soglia di non esenzione dalla compartecipazione
oltre la quale è dovuto il 100% del costo della prestazione**

Per tutte le tipologie di prestazioni, come definite all'art. 7 comma 2 della L.R. 66/2008, è fissata una soglia di non esenzione, oltre la quale è dovuto il 100% del costo della prestazione. Tale soglia è pari a:

- 4 volte l'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS per i servizi semiresidenziali di cui alla lettera c) dell' art. 7 comma 2 (per il 2009 pari a **Euro 23.826,40**)
- 4 volte l'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS per i servizi domiciliari di cui alle lettere a) e b) dell' art. 7 comma 2 (per il 2009 pari a **Euro 23.826,40**)
- 6,7 volte l'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS per i servizi residenziali di cui alle lettere d) e e) dell' art. 7 comma 2 (per il 2009 pari a **Euro 39.909,22**).

Si ricorda che la soglia di non esenzione per i servizi residenziali si applica esclusivamente per il coniuge e per i parenti in linea retta di primo grado, in quanto la cifra corrispondente all'ISEE estratto dell'assistito viene completamente utilizzata per l'abbattimento del costo della retta al netto dei LEA, fatta salva la quota garantita.

Computo delle indennità di natura previdenziale e assistenziale

Ai sensi dell'art. 14 comma 2 lett. b) per il calcolo della quota di compartecipazione relativa a prestazioni di tipo residenziale, oltre alla situazione reddituale e patrimoniale dell'assistito, sono computate le indennità di natura previdenziale e assistenziale percepite per il soddisfacimento delle sue esigenze di accompagnamento e di assistenza.

Per quanto concerne le indennità di natura previdenziale e assistenziale, sono dovuti dall'assistito anche gli arretrati relativi alle mensilità a partire dalla data del suo ingresso in struttura residenziale. In questi casi, pertanto, al momento del pagamento degli arretrati, dovrà essere rivalutata in modo coerente la situazione economica e patrimoniale dell'assistito e, nei casi di cui all'art. 14 comma 2 lettera c) della L.R. 66/2008, del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado.

Considerando che la prestazione di tipo residenziale prevede una totale presa in carico dell'assistito, queste risorse saranno completamente utilizzate per il pagamento della retta (fatta salva la "quota garantita" da lasciare in disponibilità all'assistito, di cui al precedente paragrafo). Laddove l'utilizzo di queste risorse non vada a coprire l'intero costo della retta al netto dei LEA, la compartecipazione sulla parte residuale è calcolata attraverso l'ISEE e ai sensi dell'art. 14 della L.R. 66/2008.

Coefficienti di corrispondenza o scaglioni ISEE

Per il calcolo dell'ammontare della compartecipazione dovuta dall'assistito nei casi in cui la valutazione della sua situazione economica sia compresa tra i valori di soglia minima d'esenzione e di soglia massima di non esenzione, si ritiene opportuno utilizzare un coefficiente di corrispondenza fra i singoli ISEE e le relative quote di compartecipazione o applicare degli scaglioni di ISEE.

E' fatto salvo il principio secondo cui la quota di compartecipazione dovuta dall'assistito non può in ogni caso superare il costo delle prestazioni/servizi di cui egli usufruisce.

Nel caso in cui si usi il metodo degli scaglioni, devono essere improntati a criteri di equità, gradualità e proporzionalità/progressività, tenendo conto del diritto all'accesso universalistico ai servizi.

Il numero di scaglioni previsto non potrà essere inferiore a 21.

Corresponsione della quota

Della corresponsione della quota di compartecipazione è responsabile, nei confronti dell'Ente competente, il solo assistito, in linea con il dettato dell'art. 14 comma 3 della L.R. 66/2008, che precisa che: "resta salva la facoltà per gli Enti competenti di intraprendere azioni di recupero della quota di compartecipazione nei confronti del soggetto beneficiario della prestazione, in caso di inadempimento".